
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Arbitrato: natura della pronuncia che stabilisce se una controversia spetti alla cognizione degli arbitri o del giudice ovvero che afferma l'esistenza e/o la validità di un arbitrato irrituale

La potestas iudicandi degli arbitri ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza. Diversamente la sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria che affermi l'esistenza e/o la validità di un arbitrato irrituale si traduce nella verifica della fondatezza di un'eccezione di merito in ordine all'esistenza di una rinuncia alla giurisdizione e ad essa consegue una declaratoria di improponibilità della domanda davanti al giudice ordinario adito, insuscettibile di impugnativa mediante regolamento di competenza.

Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 10.2.2016, n. 761

...omissis...

Il Comitato Promotore della Costituenda dddddddd

Costituendosi con comparsa depositata in data 25/10/2013, X ha eccepito, in preliminare, l'improcedibilità della domanda in ragione della pattuizione statutaria della clausola compromissoria (art. 17 St), nel merito l'infondatezza delle avverse pretese, risultando che i rimborsi conseguiti erano stati regolarmente approvati dagli organi rappresentativi del Comitato (Consiglio direttivo, assemblea dei Promotori e Collegio dei revisori); spiegando, al contempo, domanda di restituzione della somma spettantegli a titolo di liquidazione della quota associativa e chiedendo, altresì, la condanna ddddd insistendo, anzitutto, per la declaratoria di incompetenza del giudice

ordinario in favore del Collegio arbitrale e per l'improcedibilità della domanda in ragione del difetto di prova del potere autorizzativo ad agire nei suoi confronti; in secondo luogo, eccetto l'infondatezza degli addebiti sollevati dall'ente attorco, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità solidale, proponendo, infine, domanda riconvenzionale per la restituzione della propria quota associativa risultante all'esito della procedura di liquidazione (comparsa di risposta del 25/10/2013),

All'udienza di prima comparizione e trattazione il Comitato Promotore della Costituenda ddddd.a. ha depositato le delibere assembleari autorizzative del 6/3/2013 e 8/4/2013 inerenti la legittimazione processuale dell'ente anche con riguardo all'azione promossa nei riguardi del ddd,

Con comparsa del 26/1/2016 si costituiva per l'ente attoreo il nuovo difensore, dddddd

Disattese le istanze istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza del 27/1/2016 e poi a quella del 10/2/2016, in cui il presente Magistrato si è riservato per la decisione.

L'eccezione preliminare di difetto di competenza del giudice ordinario per devoluzione ad arbitri dell'intera controversia appare fondata.

Risulta documentalmente provata, infatti, sulla scorta delle disposizioni dello Statuto del Comitato promotore per la costituzione della dddddd. da quest'ultimo versato in atti (cfr. docci e 4 fasc. parte attrice), la pattuizione, all'art. 17, di una clausola compromissoria, in forza della quale "le controversie che dovessero sorgere fra gli aderenti al Comitato promotore, i componenti il Consiglio Direttivo, i Componenti il Collegio dei revisori e i liquidatori, o loro eredi, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti disciplinati dal presente statuto sociale, ad eccezione di quelle in cui la legge prevede l'intervento del Pubblico Ministero, dovranno essere risolte da un Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dal presidente della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto predetto non provveda nei termini indicati, la nomina degli Arbitri verrà richiesta al Presidente del Tribunale di Bari a cura della parte più diligente. Una volta nominati i componenti del Collegio, gli stessi Arbitri provvederanno alla nomina del Presidente. Il Collegio arbitrale dovrà decidere, in via irrituale e secondo diritto, entro trenta giorni dalla nomina e la sua decisione sarà vincolante per le parti. La sede dell'arbitrato sarà ddddd".

La previsione negoziale riserva, dunque, al Collegio Arbitrale la decisione, in via irrituale e secondo diritto, delle controversie insorte tra gli aderenti al Comitato promotore, i componenti degli organi rappresentativi, i loro eredi, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi a rapporti disciplinati dallo statuto sociale.

Orbene, senz'altro la specifica controversia in esame - inerente l'asserita illegittimità del rimborso delle spese vive sostenute dal presidente del Consiglio Direttivo - ricade nell'ambito oggettivo di applicazione della previsione statutaria, atteso che l'art. 12 dello Statuto si occupa espressamente di disciplinare gli emolumenti ai componenti degli organi del Comitato, stabilendo, in particolare, che "a coloro che ricoprono le cariche di cui al precedente comma saranno rimborsate le sole spese vive sostenute per l'espletamento delle cariche stesse".

Priva di pregio si rivela l'assunto attoreo della natura indisponibile dell'oggetto del contendere, vertendosi, infatti, di questioni meramente patrimoniali e di pretese soggettive rinunciabili dall'ente attoreo. Allo stesso modo non osta alla persistente efficacia della citata clausola la circostanza che i convenuti non facciano più parte del Comitato promotore, trattandosi di questioni inerenti periodi temporali in cui gli stessi erano inseriti nell'organizzazione.

Del tutto inappropriato è il riferimento all'art. 1229 c.c., in quanto la questione della compromettibilità ad arbitri va disgiunta dai limiti della risarcibilità di una pretesa creditoria.

Deve, altresì, escludersi l'applicabilità dell'art. 1341, co. II, cc, non venendo in rilievo condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte da uno dei contraenti, bensì clausole negoziali del complesso atto statutario, sintesi della volontà assembleare e, peraltro, formatasi consensualmente attraverso la partecipazione di ciascun aderente al Comitato e le garanzie del metodo collegiale.

Con riguardo alla natura giuridica dell'arbitrato prescelto, i generici riferimenti alla "decisione in via irrituale", "secondo diritto", nonché alla "vincolatività" della stessa "per le parti" non appaiono elementi univoci idonei - peraltro, neppure supportati da altri elementi valorizzati dai contendenti nelle rispettive allegazioni giudiziali - a denotare l'opzione specifica per l'arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. Sul punto, infatti, non è superfluo ricordare come la Suprema Corte abbia precisato che "al fine di qualificare l'arbitrato come rituale o irrituale, la Corte di cassazione opera come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità dell'impugnazione della decisione arbitrale. Nell'esercizio di tale attività di accertamento, il criterio discrezionale tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà. In tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'art. 808-ter cod. proc. civ. ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria" (cfr. Cass. n. 6909 del 07/04/2015).

L'incertezza interpretativa in ordine all'effettiva volontà dei contraenti, dunque deve risolversi della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (Cfr. Cass. n. 6909 del 07/04/2015).

Pertanto, compiutamente può invocarsi, nella specie, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a sezioni unite, secondo cui, alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 7 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la potestas iudicandi degli arbitri ha "natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza (omissis...)" (cfr. Cass. S.U. 24153 del 25/10/2013).

Diversamente la sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria che affermi l'esistenza e/o la validità di un arbitrato irrituale si traduce nella verifica della fondatezza di un'eccezione di merito in ordine all'esistenza di una rinuncia alla giurisdizione e ad essa consegue una declaratoria di improponibilità della domanda davanti al giudice ordinario adito, insuscettibile di impugnativa mediante regolamento di competenza (cfr., in proposito, Cass. n. 1158/2013).

Orbene, nella fattispecie in esame, l'eccezione risulta tempestivamente proposta dai convenuti nella comparsa di risposta depositata nel rispetto dei termini di cui all'art. 167 c.p.c.

Ne deriva che deve essere declinata la competenza in favore del collegio arbitrale indicato nell'art. 17 dello Statuto dell'ente attoreo. Sebbene il regime dell'art. 44 c.p.c. applicabile a decorrere dal 4 luglio 2009 abbia previsto che le questioni di competenza debbano essere risolte con ordinanza, va considerato che invariato è rimasto il riferimento contenuto nell'art. art. 819-ter. co. II, c.p.c. alla forma della "sentenza", allorquando si ponga in discussione la competenza del giudice ordinario in favore di quella arbitrale.

La regolamentazione delle spese di lite - a cui si provvede in quanto dall'accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza deriva la chiusura del giudizio innanzi a questo magistrato - segue la soccombenza dell'ente attoreo. La circostanza, tuttavia, che entrambi i convenuti abbiano spiegato domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la liquidazione della quota associativa residua, introducendo una controversia che, invero, appare, oltremodo, sussumibile nell'ambito della convenzione d'arbitrato consente di apprezzare "gravi ed eccezionali motivi" ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, ai fini di una compensazione delle spese in misura pari. Infatti, non v'è luogo a provvedere su dette istanze (né tantomeno sui relativi presupposti processuali), atteso che la Suprema Corte ha affermato che "la contestuale proposizione di tale eccezione (ossia, quella di compromesso) e della domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica peraltro la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinuncia, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della prima" (cfr. Cass. 12684 del 30/05/2007).

Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt. 4-5 e tab. A allegata), la cui disciplina transitoria (art. 28) ne prevede espressamente l'applicazione alle "liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il 3/4/2014); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del ddm. n. 140/2012, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/2012).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, liquidati tenendo conto della natura e del valore della causa e della difficoltà delle questioni trattate, con ulteriore riduzione del 50% delle voci ivi descritte e con esclusione della fase istruttoria (non espletata), in ragione della portata dirimente della preliminare eccezione di incompetenza ritenuta di agevole risoluzione (specie considerando che, in linea generale, a mente dell'art. 38, co. IV, c.p.c. le questioni relative all'incompetenza si decidono "in base a quello che risulta dagli atti"), della prossimità del valore della controversia al minimo tabellare e dell'opzione in favore del metodo decisionale semplificato. Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in Cancelleria.

Il Cancelliere provvedere agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. art. c.p.c.
p.q.m.

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 17/6/2013, da Comitato Promotore della ddddddanza del Tribunale di Bari in favore della competenza del collegio arbitrale di cui all'art. 17 dello Statuto del Comitato Promotore della ddd liquidazione; ai sensi dell'art. 50 c.p.c. fissa il termine di tre mesi dalla presente pronuncia per la riassunzione del giudizio innanzi agli organi competenti; condanna il Comitato promotore della Costituenda ddd. in liquidazione alla rifusione delle spese processuali nei confronti del convenuto X che liquida in complessivi € 2.007,50, oltre a rimborso spese dd ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvddd, dichiaratosi distrattario; condanna il Comitato promotore della Costituenda ddddda. in liquidazione alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del convenuto X che liquida in complessivi € 2.007,50, oltre a rimborso spese forf., CAP ed IVA come per legge